

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, PIERONI, DIANA Lino, DE GUIDI,
RUSSO SPENA, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE
LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MARCHETTI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1997

Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 22
Capo I - Norme di carattere generale sui visti di ingresso, sui permessi di soggiorno e sull'iscrizione anagrafica	» 22
Capo II - Lavoro subordinato e autonomo	» 25
Capo III - Ingresso e soggiorno per studio. Diritto allo studio	» 33
Capo IV - Ingresso e soggiorno per motivi familiari	» 37
Capo V - Assistenza sanitaria	» 42
Capo VI - Accesso all'alloggio e ad altre prestazioni so- cio-assistenziali	» 48
Capo VII - Carta di soggiorno	» 49
Capo VIII - Altre disposizioni sulla condizione di reciprocità ..	» 52
Capo IX - Respingimento alla frontiera	» 53
Capo X - Allontanamento dal territorio dello Stato ed espul- sione	» 57
Capo XI - Diritto di difesa e trattamento penitenziario ...	» 65
Capo XII - Norme transitorie e finali	» 66

ONOREVOLI SENATORI. — Una riforma del quadro normativo sulla condizione dello straniero in Italia deve fondarsi su tre elementi principali: il controllo degli ingressi; l'adozione di misure per l'integrazione degli immigrati; la definizione di criteri e modalità di allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero pericoloso per la società o comunque non legittimato a soggiornarvi.

Mentre la definizione delle misure per l'integrazione, ancorchè impegnativa, può avvalersi del principio-guida di una progressiva parificazione del cittadino straniero con il cittadino italiano, non presentando quindi particolari difficoltà concettuali, gli altri due punti meritano un esame particolarmente attento.

In questi anni si è sviluppato un dibattito estremamente vivace sul tema dell'allontanamento dal territorio dello Stato, mentre in minor considerazione è stata tenuta la regolamentazione degli ingressi. Se però, per un verso, si comprende come l'opinione pubblica sia attenta al problema delle espulsioni, associandolo a quello della sicurezza della vita nelle città, per l'altro non può essere trascurato come, da un punto di vista quantitativo, la stragrande maggioranza dei provvedimenti di espulsione finisca per riguardare soggetti in posizione di semplice irregolarità amministrativa. È quindi assolutamente necessario verificare se non sia proprio una errata impostazione della politica degli ingressi a generare irregolarità e clandestinità e a fare apparire come formalmente indesiderabili cittadini stranieri di fatto radicati nel tessuto sociale. In tal caso, infatti, sarebbe proprio l'innaturale allargamento del bacino di irregolarità a impedire l'individuazione di meccanismi di allontanamento che siano al contempo efficaci e

rispettosi dei diritti fondamentali della persona.

È interessante, in proposito, esaminare alcuni aspetti del contesto normativo e applicativo relativi all'immigrazione per lavoro — costituendo questa la porzione più rilevante del fenomeno — e al problema dell'espulsione «amministrativa», quella, cioè, motivata dalla violazione delle norme su ingresso e soggiorno in Italia dello straniero. Tale contesto può essere schematicamente descritto come segue.

La legge 30 dicembre 1986, n. 943, prevede che siano istituite speciali liste per il collocamento dei lavoratori stranieri. In esse trovano posto, sia pure in posizione subalterna, anche coloro che, risiedendo ancora all'estero, aspirino a migrare in Italia per ragioni di lavoro. Il datore di lavoro che voglia attingere a queste liste speciali avanza una richiesta di autorizzazione al lavoro, che viene accolta una volta accertata l'indisponibilità di manodopera italiana o comunitaria. Per l'assunzione si applica di norma la chiamata numerica. Tuttavia, per lavori che necessitino di un particolare rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (la collaborazione familiare, ad esempio), è consentita l'assunzione con chiamata nominativa; in tal caso la richiesta di autorizzazione al lavoro può riguardare anche soggetti in posizione arretrata in graduatoria o, addirittura, non iscritti nelle liste.

Il meccanismo di ammissione all'immigrazione per lavoro appena descritto è palesemente «claudicante». Infatti, mentre l'ipotesi di chiamata numerica da una lista nella quale possano iscriversi gli aspiranti immigrati è in grado di dare risposta alle eventuali necessità del mercato del lavoro nel settore — poniamo — dell'industria, la semplice previsione della possibilità di una

chiamata nominativa non è sufficiente a garantire un efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore quale quello dei servizi alla persona. È del tutto irrilevante, infatti, che il datore di lavoro possa scegliere liberamente il lavoratore da adibire alla collaborazione familiare o all'assistenza domiciliare ad un anziano, se non ha modo di conoscere preventivamente e direttamente il lavoratore stesso; ed è difficilmente ipotizzabile, quando si tratti di un lavoratore che aspiri a migrare trovandosi ancora nel proprio Paese d'origine, che tale conoscenza possa aver luogo. Se si tiene conto, poi, del fatto che i lavori per i quali in Italia è accertabile l'indisponibilità di manodopera nazionale afferiscono prevalentemente al settore dei servizi, piuttosto che a quello dell'industria, si comprende come le carenze della legge n. 943 del 1986 non siano di modesto rilievo.

Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha apportato alcune importanti modifiche alla normativa, pur lasciando in vigore l'impianto della legge n. 943 del 1986. Vi si stabilisce infatti che, piuttosto che far riferimento ad un criterio predefinito, si ricorra ad una programmazione annuale ad opera del Governo, che è tenuto cioè a definire, alla fine di ogni anno, l'entità e la composizione dei flussi di immigrazione per lavoro relativi all'anno successivo. Nel programmare i flussi, il Governo deve tener conto, tra le altre cose, del numero di richieste di permesso di soggiorno per lavoro avanzate da cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo (turismo, ad esempio).

Queste disposizioni costituiscono un indubbio avanzamento, in termini di efficienza, rispetto al quadro definito dalla legge n. 943 del 1986. In primo luogo, perchè è prevista la possibilità di correggere periodicamente i criteri di accesso, qualora quelli precedentemente adottati si rivelino inadeguati. In secondo luogo, perchè si riconosce che, laddove una seria programmazione sia ostacolata dalla difficoltà di censire nel det-

taglio una domanda di lavoro capillarmente diffusa (si pensi alla collaborazione familiare), debba essere visto con favore il processo di autonoma ricerca di lavoro da parte dell'immigrato, quand'anche questo avvenga nell'ambito di un soggiorno - quello per turismo - che, di per sè, non abilita al lavoro.

Sfortunatamente l'attuazione data a queste norme risulta estremamente miope: salvo limitate eccezioni, i decreti di programmazione dal 1990 ad oggi non sono andati oltre un inefficace riferimento alle preesistenti disposizioni (ammettendo in Italia, quindi, solo quei lavoratori autorizzati ai sensi della legge n. 943 del 1986). Per di più, essendo state nel frattempo improvvidamente soppresse, con semplice circolare, le liste speciali previste dalla citata legge (peraltro mai rese effettive per la parte relativa agli stranieri residenti all'estero), ed essendo diventata così impraticabile qualunque forma di chiamata numerica, l'unica possibilità di accesso al lavoro finisce per essere quella della chiamata nominativa.

In presenza di una notevole capacità di assorbimento da parte del mercato del lavoro italiano - almeno per il citato settore dei servizi - e in assenza di una normativa che consenta ai lavoratori stranieri di dare regolarmente risposta al fabbisogno di manodopera, il concorso di interessi tra datori di lavoro e lavoratori crea una via di immigrazione per lavoro percorribile, sebbene irregolare: il meccanismo tipico per l'accesso ad una posizione lavorativa diventa quello di un ingresso regolare per turismo con reperimento sul posto di una opportunità di lavoro (si noti, a valle di un incontro diretto con il datore di lavoro) e prolungamento irregolare del soggiorno. Gli immigrati, pur raggiungendo così un inserimento relativamente stabile in Italia, restano relegati in condizioni di irregolarità - tanto riguardo al soggiorno, quanto rispetto alla posizione lavorativa - da cui emergono solo grazie a provvedimenti di sanatoria.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, benchè il citato

decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, lo contempra tra i possibili motivi di ingresso in Italia, di fatto esso è reso generalmente inaccessibile da una formulazione ambigua delle norme relative e da un'interpretazione restrittiva delle stesse. La legge, infatti, nulla stabilisce riguardo alle condizioni per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo, e si limita a prevedere il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per coloro che ne facciano richiesta nell'ambito della sanatoria transitoriamente disposta dallo stesso provvedimento.

Oltre al silenzio della legge in materia di ingresso, lo straniero che voglia svolgere attività di lavoro autonomo in Italia trova un fondamentale ostacolo nel disposto dell'articolo 16 delle preleggi al codice civile, che condiziona tale possibilità all'esistenza della reciprocità per l'esercizio del lavoro autonomo fra l'Italia e il Paese di provenienza dello straniero. Il citato decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, prevede che si deroghi da tale norma in relazione all'iscrizione ad albi e registri per lo svolgimento di attività artigianali e commerciali, come pure in relazione all'ammissione agli esami di abilitazione e all'iscrizione negli albi professionali, per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento di questo. Tuttavia, la previsione ha carattere meramente transitorio (esplicito nel caso del commercio, più ambiguo in quello delle professioni), riguardando solo quanti erano già presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989. Nell'ambito delle norme a regime, resta così sostanzialmente precluso l'accesso a un intero settore dell'attività lavorativa anche a quanti, trovandosi già in Italia ad altro titolo, non siano ostacolati dalla lacunosità della legge in materia di ingresso.

È raro che questi impedimenti corrispondano a una effettiva tutela del cittadino italiano, dal momento che è assai improbabile che questi possa avere un reale interesse a

svolgere attività di lavoro autonomo in alcuno dei Paesi di provenienza degli immigrati presenti in Italia. Il risultato più tipico è, piuttosto, per un verso lo spreco di risorse umane associato alla progressiva dequalificazione di quanti, laureati in Italia, sono costretti a ripiegare su attività che non hanno alcuna relazione con le loro competenze professionali, per l'altro la costrizione nell'irregolarità di quanti siano dediti al piccolo commercio e, più in generale, di tutti quei lavoratori la cui attività non rientri nella categoria, oggi troppo rigida, del lavoro dipendente.

In presenza di un quadro legislativo e applicativo che concorre ad alimentare innaturalmente il bacino di irregolarità, difficilmente allo svuotamento di questo può contribuire la parte repressiva della legge, quella cioè riguardante il provvedimento di espulsione. Sotto questo aspetto, infatti, il decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, è giustamente garantista: l'espulsione è vista come un provvedimento di gravità eccezionale e non come uno strumento che sopperisca alla mancanza di una politica dell'immigrazione. E di fronte ad un provvedimento eccezionale sono salvaguardati tutti i necessari spazi di tutela dei diritti dell'espulso, primo fra tutti il diritto al ricorso contro il provvedimento. Il decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, stabilisce, in proposito, che l'espulsione consiste nell'intimare allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni; qualora però l'interessato presenti ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale, l'espulsione è sospesa fino a decisione definitiva sulla contestuale istanza cautelare.

È ovvio come nel tutelare i diritti dello straniero - conformemente, si badi, alle norme dei trattati internazionali - si finisca per negare al meccanismo repressivo l'efficacia richiesta dall'evitabile diffusione delle condizioni di irregolarità. La permanenza

nel territorio dello Stato dello straniero colpito da espulsione può infatti prolungarsi legittimamente per anni, dati i tempi richiesti dall'amministrazione della giustizia. Si deve comunque notare come questo fatto sia scarsamente correlato con i problemi della sicurezza urbana. I provvedimenti di espulsione assunti in seguito a condanna per reati gravi o per motivi di ordine pubblico sono immediatamente eseguiti con accompagnamento dell'espulso alla frontiera, e non vengono sospesi per la presentazione di un ricorso. Per contro, un'ulteriore diminuzione dell'efficacia dello strumento dell'espulsione è data dalla difficoltà di procedere al rimpatrio dello straniero espulso quando questi non sia in possesso di un documento di viaggio che consenta di individuare lo Stato di appartenenza. La chiara percezione di questa circostanza ha indotto molti stranieri presenti irregolarmente nel nostro Paese a distruggere o, più semplicemente, ad occultare il proprio documento di viaggio. Il tentativo di sanzionare penalmente questo comportamento difficilmente potrà incontrare grande fortuna, data la difficoltà di distinguerlo nei fatti dal semplice - e certamente non perseguibile - smarrimento del documento.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte risulta evidente come le innaturali strozzature del canale di accesso regolare al lavoro abbiano dato luogo, in questi anni, ad un tasso assai elevato di irregolarità nell'immigrazione, che ha finito per guadagnarsi una posizione di preminenza nel dibattito politico sul tema, oscurando inopportuna tutti gli altri aspetti - non meno rilevanti, seppure di carattere meno emergenziale - connessi con l'inserimento dello straniero nella società italiana.

Il presente disegno di legge intende favorire una razionalizzazione delle norme sugli ingressi - in primo luogo, per i motivi esposti, quelli per lavoro - che risolva all'origine, almeno nei suoi aspetti essenziali, il problema dell'immigrazione irregolare. Intende anche garantire il rispetto dei diritti fondamentali dello straniero in quanto

persona, e porre le basi per una piena integrazione di quei cittadini stranieri che intendano dare, nel rispetto delle regole della comunità che li accoglie, stabilità al proprio soggiorno in Italia. Vuole infine, in relazione alle situazioni in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato si renda comunque necessario, definire norme che consentano di trovare il giusto punto di incontro tra le esigenze, sovente contrastanti, di efficacia dei provvedimenti e di rispetto dei diritti della persona. Gli elementi principali del disegno di legge sono descritti nel seguito.

Il capo I contiene norme generali su visti di ingresso, permessi di soggiorno ed iscrizione anagrafica. In particolare, l'articolo 1 stabilisce le modalità di rilascio o di diniego del visto di ingresso in modo tale da favorire nel primo caso una corretta informazione dello straniero riguardo ai diritti e ai doveri connessi con il suo soggiorno in Italia, nel secondo una piena comprensione da parte dell'interessato delle possibilità di impugnazione dell'eventuale provvedimento di diniego.

L'articolo 2 esclude dall'obbligo di munirsi del visto di reingresso lo straniero in possesso di documenti validi per il soggiorno in Italia, dovendosi ritenere che tale obbligo costituisca, in tale caso, un inutile appesantimento dei doveri dello straniero e dei compiti dell'amministrazione.

L'articolo 3 definisce le modalità relative alle procedure di rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno e all'impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego. In caso di ricorso, il provvedimento risulta automaticamente sospeso e allo straniero privo di altro permesso di soggiorno è rilasciato un permesso per motivi di giustizia, con facoltà, per il titolare, di svolgere attività di studio, di formazione e di lavoro (si evita, in tal modo, che lo straniero possa trovarsi a soggiornare legittimamente in Italia senza però poter provvedere al proprio sostentamento).

Salvo che sia esplicitamente impedita da altre disposizioni di legge, è consentita la

conversione del permesso di soggiorno in altro permesso per il quale lo straniero possiede i requisiti previsti.

La facoltà di disporre il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, validi per svolgimento di attività lavorative o di studio, a vantaggio di stranieri privi di altro permesso è riconosciuta dall'articolo 4 al Ministro dell'interno quando ciò sia richiesto da specifiche condizioni di emergenza o da ragioni di carattere umanitario. Si dà così, oltre al resto, la possibilità al Governo di intervenire in via amministrativa per risolvere situazioni che altrimenti innalzerebbero il tasso di irregolarità dell'immigrazione.

Il diritto di iscrizione anagrafica per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, anche nei casi in cui l'interessato dimori presso un albergo o una struttura di accoglienza, è garantito dall'articolo 5.

L'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro sono affrontati, nel capo II, coerentemente con le considerazioni svolte in precedenza. Si prevede, all'articolo 6, che il Governo determini, con cadenza annuale, le quote di immigrazione necessarie a colmare il fabbisogno di manodopera prevedibilmente non saturato dalla manodopera residente per ciascuna attività lavorativa, ovvero, qualora questa specificazione risulti problematica o inutile, stabilisca un'unica quota complessiva. Il Governo può decidere naturalmente di fissare quote più ampie del limite così determinato, sulla base di accordi internazionali ovvero di criteri di opportunità non strettamente legati alle necessità del mercato del lavoro, ma, piuttosto, alle condizioni in cui si trovano i Paesi dai quali provengono i più rilevanti flussi migratori. È previsto anche che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro effettui una verifica periodica del buon funzionamento della programmazione e che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, valuti se l'inopinata formazione di sacche di irregolarità non renda opportuno il rilascio di per-

messi straordinari, a correzione delle misure fino a quel momento adottate.

L'articolo 7 definisce le modalità di censimento dell'offerta di lavoro. Sono istituite liste di prenotazione, eventualmente suddivise per qualificazioni professionali, presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, iscrivendosi nelle quali il lavoratore può segnalare la propria volontà di migrare. La graduatoria nell'ambito delle liste è stabilita dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, allo scopo di rendere chiara ed effettiva la disponibilità del cittadino straniero ad offrire il suo lavoro e, nello stesso tempo, non rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli. A tal fine si reputa indispensabile la gestione delle offerte di lavoro per il tramite di una Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato degli stranieri, da istituirsi presso il Ministero degli affari esteri.

Per il tramite di tale Anagrafe possono essere formate graduatorie attendibili anche per gli specifici settori del mercato del lavoro nei quali si verifica il fabbisogno di manodopera e per le qualifiche professionali possedute dai richiedenti.

L'articolo 8 regola l'ingresso degli iscritti nelle liste, stabilendo che esso sia consentito, con eventuale contingentamento temporale, fino al raggiungimento delle quote programmate, a seguito di semplice richiesta di visto, piuttosto che a fronte del rilascio di una autorizzazione al lavoro. In caso di indicazione, nel decreto di programmazione, di un'unica quota complessiva, si fa evidentemente riferimento ad una graduatoria indifferenziata nell'ambito delle liste di prenotazione, senza riferimento alle diverse connotazioni professionali degli iscritti. L'ingresso per eventuali chiamate fuori-quota o fuori-lista continua ad essere subordinato al rilascio dell'autorizzazione al lavoro, non dissimilmente da quanto finora sperimentato.

Accanto al canale di ingresso per lavoro subordinato, ne è previsto uno, non meno

importante, per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (articolo 9). L'ingresso è autorizzato, su richiesta dell'interessato, sulla base dell'accertamento, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della legge, della capacità del lavoratore autonomo di provvedere al proprio sostentamento mediante lo svolgimento di una attività non occasionale di lavoro autonomo.

L'articolo 10 definisce le modalità di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, e i diritti e le facoltà di cui gode il titolare. Una volta entrati in Italia, i lavoratori stranieri, quale che sia il motivo specifico - lavoro subordinato o autonomo - del loro ingresso, ottengono il rilascio di un unico tipo di permesso di soggiorno della durata di due anni. Tale permesso dà facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento, stipulare qualunque contratto di lavoro subordinato, svolgere attività di lavoro autonomo, far parte di cooperative, intraprendere corsi di studio o di formazione. È consentito cioè allo straniero, una volta ammesso, di dedicarsi ad attività produttive di tipo diverso da quella che ne ha specificamente motivato l'ingresso.

L'iscrizione alle liste di collocamento ha validità per la durata del permesso di soggiorno e permane per il periodo utile al rinnovo, alla conversione e al ricorso amministrativo riguardante il medesimo permesso.

Si reputa inoltre importante far accedere gli stranieri al collocamento obbligatorio, riservato alle persone per le quali esistano condizioni invalidanti - quali gli invalidi civili - con le medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

Il controllo sull'effettivo inserimento lavorativo è rimandato al momento del rinnovo del permesso, per ottenere il quale il lavoratore deve dimostrare di avere un'attività lavorativa in corso, o di disporre di un reddito sufficiente da fonti lecite, salvo che sia stato impedito nello svolgimento dell'attività lavorativa da malattia, infortunio o gravidanza. In tali casi il permesso è rinnovato con durata di due anni. Qualora però il lavoratore dimostri di possedere simultanea-

mente i requisiti relativi al reddito e all'attività lavorativa in corso, il permesso è rinnovato per quattro anni.

Il lavoratore straniero e i suoi familiari godono della parità di trattamento contrattuale e di piena uguaglianza di diritti con i lavoratori italiani.

L'articolo 11 stabilisce che, salve le limitazioni espressamente previste da specifiche disposizioni del presente disegno di legge, tanto l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'accesso al lavoro subordinato quanto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo siano consentiti anche nei casi in cui lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, sebbene diverso da quello corrispondente alla specifica attività lavorativa, o rilasciato in attesa di adempimenti amministrativi ovvero quando ricorrano condizioni particolari definite dal regolamento di attuazione della legge. Rientrano nella prima categoria i titolari di carta di soggiorno o di permesso per coesione familiare, per studio, per asilo umanitario o per lavoro stagionale, nella seconda i titolari di permesso per richiesta di asilo, per motivi di giustizia (quando siano in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso), per attesa adozione e affidamento, per acquisto della cittadinanza italiana o per attesa di emigrazione in altro Stato. Possono rientrare nella terza categoria, con opportune limitazioni, i titolari di permesso per lavoro artistico, per motivi religiosi o per residenza elettiva, nonché i titolari di permesso per motivi di giustizia (nei casi di pena alternativa alla detenzione). In tutte queste situazioni, infatti, frapporte ostacoli alla costituzione di rapporti e di attività di lavoro regolari finisce, in presenza dell'oggettiva necessità di provvedere al proprio sostentamento, per incentivare forme di sfruttamento dello straniero, senza, per altro, che il mantenimento di una distinzione netta tra le diverse forme di immigrazione si traduca in un vantaggio per alcuno. La conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro è consentita, di nor-

ma, quando lo straniero dimostri di avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, o di essere in possesso dei requisiti per l'ingresso in Italia per lavoro autonomo (ad esempio, avendo ottenuto l'iscrizione a un albo professionale e disponendo di un reddito sufficiente da fonti lecite), o di svolgere attività non occasionale di lavoro autonomo. Particolari estensioni o limitazioni di questa disposizione sono espressamente previste in altri articoli del presente disegno di legge (ad esempio, nel caso degli studenti universitari, come riportato in seguito).

L'articolo 12 affronta il problema del trasferimento dei contributi previdenziali in caso di rimpatrio del lavoratore straniero. Il lavoratore può optare per il mantenimento della propria posizione contributiva in Italia, conservando i diritti maturati, ovvero per il trasferimento dei contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti nel Paese di appartenenza, nell'ambito di accordi bilaterali che il Governo è autorizzato a stipulare. In mancanza di tali accordi, il lavoratore può chiedere la liquidazione delle somme spettanti, fermo restando il diritto di procedere a ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo rientro in Italia.

L'articolo 13 regola l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato a carattere stagionale. La disciplina del lavoro stagionale rimanda, per quanto concerne la programmazione dei flussi, alle norme più generali relative agli ingressi per lavoro subordinato e alla gestione dei medesimi per il tramite di un programma apposito dell'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei cittadini stranieri. Il particolare carattere delle attività lavorative stagionali, tuttavia, motiva l'introduzione di uno specifico permesso di soggiorno della durata di sei mesi, estendibile a nove in particolari settori. Tale permesso consente comunque l'iscrizione nelle liste di collocamento, la stipula di qualunque rapporto di lavoro e lo svolgimento di

attività di lavoro autonomo. Il permesso può, su richiesta, essere convertito in permesso per lavoro qualora il titolare abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero qualora svolga attività non occasionale di lavoro autonomo. Può essere altresì prorogato, anche più volte, in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore. Ai lavoratori stagionali stranieri si applica la normativa vigente per i lavoratori stagionali italiani. Tali lavoratori sono tenuti a comunicare agli Ispettorati provinciali del lavoro, all'INPS e all'INAIL i rapporti di lavoro per i quali non sono stati dichiarati, ottenendo - in caso di accertamento positivo - l'accredito della relativa contribuzione sociale obbligatoria presso gli istituti previdenziali. Ai lavoratori stranieri, titolari di permesso per lavoro stagionale, non si applica il prelievo contributivo riguardante il fondo per il rimpatrio, visto che sono tenuti a rientrare ogni anno nel Paese di provenienza. Alla scadenza del permesso di soggiorno lo stagionale straniero deve lasciare il territorio dello Stato e può chiedere il visto di reingresso, valido per il diritto di precedenza all'ingresso in Italia per l'anno successivo.

L'articolo 14 del presente disegno di legge stabilisce che siano sottratti all'accertamento della sussistenza della condizione di reciprocità, per coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno che abilita al lavoro, il diritto di svolgere attività artigianali e commerciali, il diritto di acquistare beni immobili finalizzati allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diritto di costituire cooperative e, per chi in Italia abbia conseguito il titolo di studio o ne abbia ottenuto il riconoscimento, quello di iscriversi negli albi professionali. È utile osservare incidentalmente come, ai fini dell'ingresso per lavoro autonomo, la capacità di svolgere l'attività non occasionale debba essere valutata con riferimento alla condizione dello straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro, per evitare che in fase di richie-

sta di visto (in mancanza quindi del permesso di soggiorno) un'interpretazione restrittiva delle norme sulla condizione di reciprocità possa condurre a considerare, impropriamente, soggetto a tale condizione l'esercizio dell'attività prescelta.

Il quadro derivante, riguardo all'immigrazione per lavoro, dalle disposizioni del presente disegno di legge, risulta in definitiva grandemente semplificato: ingresso in Italia sulla base di una oggettiva necessità del mercato del lavoro italiano (le quote per lavoro subordinato) ovvero sulla base di una capacità soggettiva di migrazione (l'ingresso per lavoro autonomo); unico permesso «per lavoro» per entrambe le categorie; sostanziale libertà di inserimento nel tessuto economico degli stranieri ammessi; subordinazione del rinnovo del permesso alla dimostrazione della capacità del titolare di provvedere lecitamente al proprio mantenimento. Rinunciando a un controllo sistematico (e velleitario) di ciascun passo del percorso dell'immigrato, lo Stato si limita a vigilare sul corretto andamento complessivo del fenomeno, evitando di etichettare come irregolari situazioni di sano inserimento sociale, colpevoli solo di non soddisfare requisiti di rilevanza puramente teorica.

Il capo III del disegno di legge concerne l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio e le misure a tutela del diritto allo studio.

L'articolo 15 stabilisce che per l'ingresso in Italia per motivi di studio sia necessario dimostrare, oltre che di aver effettuato l'iscrizione o la preiscrizione ad un corso di studio, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione della legge, di disporre di mezzi di sostentamento sufficienti per un soggiorno della durata di un anno e per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. A tal fine può anche essere prodotta, in sostituzione, la corrispondente garanzia da parte di ente o privato.

Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato a chi entri con visto corrispondente o, su richiesta, al titolare di altro permesso che abbia legittimamente intrapreso un cor-

so di studi (ad esempio il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro o per coesione familiare). Il permesso ha durata di un anno e può essere rinnovato sulla base dei requisiti di profitto indicati dal regolamento di attuazione. In caso di studi universitari, il permesso è, di norma, rinnovabile fino al terzo anno oltre la durata del corso. Ulteriori rinnovi sono però concessi per consentire di sostenere l'esame finale, o su indicazione del consiglio di facoltà, o quando gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento degli studi. È consentito il rinnovo del permesso anche successivamente al termine del corso di studi, allo scopo di favorire il completamento delle attività avviate, ad esempio, durante la preparazione della tesi di laurea, e di permettere al titolare di sostenere l'esame di Stato o l'esame di ammissione ai corsi di specializzazione.

Il titolare del permesso di soggiorno per studio ha, come detto, facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e di svolgere attività di lavoro subordinato e autonomo. Si riconosce così il diritto degli studenti stranieri di provvedere lecitamente al proprio sostentamento anche nei casi in cui non siano titolari di borsa di studio. Una volta conseguito il titolo di studio di scuola superiore o universitario, il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso per lavoro anche in mancanza dei requisiti corrispondenti. Tuttavia, la conversione del permesso non è consentita, salvo che siano soddisfatte particolari condizioni, quando lo studente abbia fruito di una borsa di studio dello Stato subordinata al rientro in patria al termine degli studi.

L'articolo 16 sancisce il diritto del minore straniero di ricevere l'istruzione obbligatoria, prescindendo dalla titolarità di valido permesso di soggiorno da parte dell'interessato e dei genitori. Si fa salvo, in tal modo, un diritto fondamentale del fanciullo, che non può essere messo a repentaglio dalla pur giusta esigenza di tutelare la regolarità del fenomeno migratorio.

L'articolo 17 stabilisce che lo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata

non inferiore a un anno possa iscriversi ai corsi della scuola secondaria. In caso di provenienza dall'estero, l'iscrizione resta condizionata all'accertamento della preparazione, da effettuare secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 18 è dedicato specificamente agli studi di carattere universitario. È ribadito l'obiettivo di pervenire, con opportune misure di promozione del diritto internazionale allo studio, all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'intera popolazione universitaria italiana.

Può iscriversi all'università, oltre che lo straniero che abbia fatto ingresso con visto per studio rilasciato sulla base di iscrizione o preiscrizione universitaria, anche il titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e in possesso di diploma riconosciuto di scuola superiore o di titolo di studio che nel Paese di provenienza abiliti allo studio universitario. In quest'ultimo caso è richiesto che lo studente dimostri sufficiente padronanza della lingua italiana.

Gli stranieri che abbiano conseguito la laurea in Italia, come pure quanti l'abbiano conseguita all'estero, ottenendone però il riconoscimento in Italia, sono ammessi a sostenere gli esami di abilitazione professionale a parità di condizioni con i cittadini italiani. In modo analogo, quanti abbiano un titolo conseguito o riconosciuto in Italia, ovvero dichiarato equipollente al titolo richiesto, sono ammessi, a parità di condizioni con gli italiani, alle scuole di specializzazione. Si prescinde dalla condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.

Si prescinde dalla reciprocità anche a riguardo delle provvidenze e dei servizi statali e regionali per studenti universitari, per specializzandi e per dottorandi, ai quali gli stranieri regolarmente soggiornanti accedono a parità di condizioni con gli italiani. Qualora siano in possesso di laurea conseguita o riconosciuta in Italia, gli specializ-

zandi e i dottorandi accedono anche alle borse di studio previste per gli studenti italiani.

Borse apposite per studenti, specializzandi, dottorandi o ricercatori stranieri possono essere assegnate di concerto dai Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base di requisiti di merito. Le borse possono essere assegnate anche a partire da anni di corso successivi al primo, dovendosi evitare che studenti meritevoli restino ingiustamente privi di sostegno a causa di eventuali difficoltà di accesso ai canali di assegnazione nel Paese di provenienza. Ulteriori particolari borse di studio, condizionate al rientro in patria entro un anno dal termine degli studi, sono istituite quale concreta forma di cooperazione al progresso scientifico e tecnologico dei Paesi in via di sviluppo.

L'ingresso e il soggiorno per motivi familiari sono oggetto del capo IV. L'articolo 19, in particolare, sancisce il diritto dello straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi di mantenere o riacquistare l'unità familiare, alle condizioni stabilite dalla legge. L'articolo stabilisce anche che a tali condizioni si possa derogare quando debbano essere tutelati preminenti interessi del minore in relazione all'unità familiare, alla salute, all'educazione. Competente ad adottare le decisioni in materia è il tribunale per i minorenni.

L'articolo 20 disciplina il ricongiungimento familiare. Questo può essere richiesto al questore del luogo di dimora dal cittadino italiano o comunitario, ovvero dallo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi, e può riguardare il coniuge, i figli minori non coniugati, i genitori o altri familiari inabili al lavoro a carico del richiedente, nonché i figli minori non coniugati a carico del coniuge per il quale si chiede il ricongiungimento. In quest'ultimo caso è necessario il consenso dell'altro genitore, se esistente e titolare della potestà.

Ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a

diciotto anni. I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, inoltre, sono equiparati ai figli, mentre al coniuge è equiparato l'altro genitore naturale del figlio del richiedente.

Il ricongiungimento può essere esteso ai figli di età inferiore a ventuno anni e ad altri familiari a carico quando a richiederlo sia un cittadino italiano o comunitario, ovvero un rifugiato.

Condizione per il ricongiungimento con il cittadino straniero non comunitario, salvo che si tratti di rifugiato, è che questi disponga di un alloggio e di un reddito mensile da fonti lecite non inferiore al doppio dell'assegno sociale, o di garanzia relativa al sostentamento dei familiari da parte di ente o privato. Nella determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari presenti o per i quali si chiede il ricongiungimento, nonchè della eventuale prospettiva, per loro, di una assunzione in Italia. La disponibilità di alloggio può essere certificata - su richiesta, e in mancanza di altra documentazione - dall'autorità municipale.

È prevista la possibilità, per lo straniero, di produrre dichiarazioni sostitutive, ai fini della dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari, qualora i documenti richiesti non siano previsti o comunque non siano ottenibili nel Paese di provenienza.

Il questore rifiuta il ricongiungimento quando il familiare non risulti ammissibile nel territorio dello Stato per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero per ragioni di sicurezza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Pressanti ragioni umanitarie possono tuttavia indurre a derogare a tale disposizione. Il nulla osta al ricongiungimento si intende concesso quando siano trascorsi novanta giorni senza che esso sia stato rifiutato.

Contro il diniego del nulla osta può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale. Competente a decidere è però il tribunale per i minorenni qualora dal diniego possa derivare una lesione grave dei diritti fondamentali di un minore.

L'ingresso dei familiari per i quali è consentito il ricongiungimento al seguito del cittadino italiano o comunitario è sempre autorizzato. Nel caso, invece, di familiari al seguito di cittadino straniero, il loro ingresso è subordinato al possesso dei requisiti relativi a reddito e alloggio. Quando, però, si tratti di straniero richiedente asilo, si prescinde dal possesso di tali requisiti e, più in generale, si osservano le disposizioni relative alle modalità di ammissione del richiedente asilo; si fa inoltre riferimento al novero - più ampio - di familiari per i quali lo straniero potrebbe chiedere ricongiungimento in caso di effettivo riconoscimento dello *status* di rifugiato.

L'articolo 21 stabilisce le caratteristiche del permesso di soggiorno per coesione familiare. Il permesso è rilasciabile non solo a chi abbia fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare o al seguito del familiare, ma anche a chi sia nato in Italia da genitori regolarmente presenti in Italia (italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti), al familiare straniero regolarmente soggiornante per il quale potrebbe essere attuato il ricongiungimento da parte di un cittadino legalmente presente in Italia, nonchè allo straniero sottoposto a provvedimento di allontanamento o di espulsione dal territorio dello Stato per il quale tale provvedimento debba essere privato di efficacia per l'esistenza di significativi legami familiari in Italia.

Il permesso ha la durata del permesso di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento, e consente l'accesso alle prestazioni assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio e, salvi i casi di familiari a carico, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e subordinata.

Il rinnovo del permesso è di norma condizionato al rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero che ha richiesto il ricongiungimento. Tuttavia, in caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il minore, al compimento del diciottesimo

mo anno di età, il titolare del permesso matura un diritto soggettivo di soggiorno e può ottenere la conversione del permesso in un permesso per lavoro o per studio anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

L'articolo 22 concerne l'ingresso e il soggiorno per visita ai familiari. L'ingresso è consentito al coniuge e ai familiari entro il secondo grado di parentela dello straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di un permesso per cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione. Salvo il caso in cui lo straniero da visitare versi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio del visto è la dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di corrispondente garanzia da parte dello straniero presente in Italia o da parte di ente o privato. Il permesso ha durata di tre mesi e non è rinnovabile, salvo che per gravi motivi legati alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato. Può essere convertito solo in permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare.

Il capo V definisce le disposizioni relative all'assistenza sanitaria. Nell'articolo 23 è stabilito che, di norma, lo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, ovvero di permesso di soggiorno per richiesta di asilo (sono quindi esclusi i titolari di permessi di breve durata, quali, ad esempio, il permesso per turismo o per visita ai familiari), ha l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale. È sufficiente ai fini dell'iscrizione il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e l'iscrizione rimane valida durante le fasi di rinnovo o di conversione del permesso o in pendenza di ricorsi amministrativi contro il corrispondente diniego. Si prescinde, cioè, dal requisito dell'iscrizione anagrafica, allo scopo di evitare che qualsivoglia impedimento in relazione a tale iscrizione si traduca in una mancata copertura assicurativa, con rischio per la salute della persona e della società. L'individua-

zione della unità sanitaria locale di pertinenza è effettuata quindi con riferimento al domicilio riportato sul permesso di soggiorno, con obbligo per l'iscritto di trasferire la propria iscrizione alla unità sanitaria locale competente per territorio in caso di variazione del domicilio annotato sul permesso. Ai fini della ripartizione dei fondi per la sanità, poi, il cittadino straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso di soggiorno è equiparato al cittadino residente.

Lo straniero è tenuto, ogni qualvolta sia richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne la validità esibendo unitamente il documento comprovante la regolarità del soggiorno.

Vale la parità di contribuzione e di diritti con il cittadino italiano e con i suoi familiari. In particolare, quindi, si applicano, per l'iscrizione del lavoratore straniero al Servizio sanitario nazionale, le stesse aliquote previste per il lavoratore italiano, mentre il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento e privo di reddito e i familiari a carico sono iscritti senza oneri a carico dell'interessato. La parità è estesa alle forme di assistenza previste per gli invalidi civili.

Norme particolari sono previste per i lavoratori stagionali in relazione agli specifici interventi resi necessari dal formarsi di alte concentrazioni temporanee di lavoratori in determinate regioni.

Lo straniero che svolga attività non occasionale di lavoro autonomo non è soggetto all'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, qualora possa godere di norme più favorevoli sulla base di accordi internazionali.

Dall'obbligo di iscrizione sono altresì esentati gli stranieri che appartengano a particolari categorie non produttrici di reddito, ma non equiparabili a quella dei disoccupati (ad esempio, gli stranieri titolari di permesso per motivi religiosi o per residenza elettiva). Per tali stranieri l'articolo 24 stabilisce che essi siano comunque tenuti

a stipulare assicurazione che copra le spese per cure urgenti per malattia, infortunio o maternità, potendo però scegliere tra l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la stipula con altro ente assicuratore. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, essi sono tenuti al versamento di un contributo forfetario, non potendosi fare riferimento ad alcun reddito.

Nel caso particolare degli studenti universitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria è obbligatoria. Qualora l'iscritto maturi successivamente un reddito (lo studente può infatti intraprendere attività lavorativa), si applica una franchigia sui contributi da versare pari alla quota forfetaria già versata.

L'articolo 25 affronta il delicato problema della tutela della salute per quanti non siano obbligatoriamente assicurati per la copertura delle spese derivanti da prestazioni sanitarie. Partendo dal presupposto che la tutela della salute assume una preminente rilevanza tanto in relazione al rispetto degli elementari diritti della persona, quanto in relazione al benessere dell'intera società, si stabilisce che lo straniero non obbligatoriamente assicurato possa comunque fruire, senza oneri a proprio carico (fatta eccezione per le quote di partecipazione alla spesa), delle cure urgenti o comunque essenziali e dei programmi di medicina preventiva, nonché delle prestazioni a tutela della maternità responsabile e della gravidanza o della salute dei minori di età inferiore a diciotto anni.

Altre prestazioni possono essere erogate, restando però gli oneri a carico dell'interessato, salvo che questi versi in condizioni di indigenza. Per la definizione di tali condizioni si utilizzano criteri analoghi a quelli previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

In tutti i casi si applicano le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa, per la quale lo straniero è equiparato

al cittadino italiano non occupato. Si evita in tal modo che lo straniero possa godere di un trattamento di fatto più favorevole di determinate categorie di cittadini italiani indigenti.

In caso di dichiarazione di indigenza l'unità sanitaria locale chiede il rimborso al Ministero della sanità presso il quale è istituito un apposito fondo. Si evita, in tal modo, qualunque coinvolgimento del Ministero dell'interno, del resto escluso da un divieto esplicito di segnalazione dello straniero che acceda alle strutture sanitarie. In mancanza di tale previsione, lo straniero in condizioni di soggiorno illegale sarebbe dissuaso dal ricorrere alle cure di cui necessita, con grave danno potenziale per la persona e per la salute pubblica.

L'articolo 26 disciplina l'ingresso e il soggiorno per cure mediche. L'ingresso è consentito a chi debba ricevere in Italia cure essenziali, nonché a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che necessiti di cure. L'ingresso può essere autorizzato nell'ambito di programmi umanitari del Governo, ovvero previa dimostrazione della pianificazione dell'intervento sanitario ed esibizione di garanzia di copertura economica per le cure e per il rientro in patria.

Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato a chi entri con visto corrispondente, ovvero a chi necessiti di cure urgenti o comunque essenziali e sia privo di altro permesso. Quest'ultima previsione non contrasta con il divieto di segnalazione di cui si è detto a proposito dell'articolo 25, dal momento che il rilascio del permesso avviene su richiesta dell'interessato. Il permesso ha durata di tre mesi e può essere rinnovato.

L'articolo 27 stabilisce che il Governo concluda accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza dei principali flussi di immigrazione allo scopo di favorire il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti nel Servizio sanitario nazionale. Si inten-

de così consentire il ritorno dello straniero in patria, senza che questo comporti un'interruzione delle prestazioni sanitarie di cui necessita.

L'articolo 28 dispone che le richieste relative a rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri ricoverati in strutture sanitarie possano essere presentate da chi presiede tali strutture, allo scopo di evitare che lo straniero infermo veda messa ingiustamente a repentaglio la regolarità del proprio soggiorno per l'impossibilità di provvedere personalmente alla presentazione della richiesta.

Il capo VI contiene disposizioni relative all'accesso all'alloggio e ad altre prestazioni socio-assistenziali. In particolare, l'articolo 29 stabilisce che, prescindendo dalla condizione di reciprocità con i Paesi di appartenenza, i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti possano accedere all'edilizia residenziale pubblica ed usufruire delle altre forme di sostegno alla locazione e all'acquisto della prima casa, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

L'articolo 30 sancisce l'equiparazione con i cittadini italiani degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno ai fini della erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste per coloro che sono affetti da particolari patologie o portatori di particolari forme di invalidità, come pure delle prestazioni previste a livello regionale, provinciale o comunale, inclusi gli interventi di assistenza in caso di indigenza.

Si prescinde invece dalla regolarità del soggiorno in relazione all'ammissione dei minori agli asili nido e all'attuazione, su decisione del sindaco motivata dal verificarsi di particolari situazioni di emergenza, di misure assistenziali (inclusa l'ospitalità in strutture di accoglienza) in favore di cittadini stranieri. In quest'ultimo caso, tuttavia, resta impregiudicata l'applicazione delle norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato.

Forme di assistenza sono previste anche per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri deceduti in Italia.

Nessuna delle prestazioni previste in quest'articolo è soggetta alla condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.

Il capo VII definisce le caratteristiche di un permesso di soggiorno di lunga durata, detto «carta di soggiorno», la cui titolarità affranca lo straniero dall'obbligo di dimostrare il possesso di determinati requisiti ai fini del prolungamento del soggiorno, e dalle limitazioni insite nella condizione di chi sia in possesso di un permesso ordinario. L'ottenimento della carta di soggiorno rappresenta quindi una tappa di rilievo nel processo di inserimento sociale dello straniero.

L'articolo 31 stabilisce che la carta possa essere rilasciata allo straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno cinque anni e risulti, al momento della richiesta, titolare di permesso di soggiorno per lavoro. La carta di soggiorno può essere altresì immediatamente rilasciata al rifugiato, al familiare di cittadino italiano o comunitario o di straniero titolare di carta di soggiorno, al genitore o tutore o affidatario di minore italiano o comunitario, al titolare di particolari forme di pensione.

Salvo il caso del rifugiato, il rilascio è condizionato al fatto che lo straniero non abbia riportato pesanti condanne definitive per delitti non colposi, e che non abbia procedimenti penali pendenti che possano comportarle. Facendo premio, di norma, al prolungato rispetto della legge, il rilascio della carta di soggiorno si configura così come il consolidamento di un patto di mutuo rispetto tra lo straniero e la società.

I diritti legati alla titolarità della carta di soggiorno e le condizioni per il rinnovo sono definiti dall'articolo 32. La carta è rilasciata con durata di cinque anni, salvo che nel caso di rifugiato o di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata, per i quali la carta ha durata illimitata. Una volta rinnovata, comunque,

la carta di soggiorno ha in tutti i casi durata illimitata.

Condizione per il rinnovo, in analogia con quanto previsto per il rilascio, è la mancanza di condanne definitive o procedimenti pendenti per gravi delitti. Qualora però un procedimento si concluda in favore dello straniero o comunque con la condanna a una pena di lieve entità, l'interessato, se sono scaduti i termini per il rinnovo della carta di soggiorno, ha diritto al rilascio di una nuova carta di durata illimitata.

Il titolare della carta di soggiorno gode degli stessi diritti civili del cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocità con il Paese di appartenenza, e del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative; non può essere allontanato dal territorio dello Stato, se non per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o in caso di estradizione. Non è ammessa la revoca della carta di soggiorno, se non in caso di cessazione dello *status* di rifugiato.

L'articolo 33 dispone misure di tutela in caso di provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, o in caso di revoca della stessa. Lo straniero ha diritto a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, con effetto sospensivo immediato. Lo straniero ha altresì diritto al mantenimento o al rinnovo (se in possesso dei requisiti) del permesso di soggiorno di cui sia titolare o al rilascio di altro permesso per il quale possieda i requisiti.

Il capo VIII riporta altre disposizioni sulla condizione di reciprocità con i Paesi di appartenenza degli stranieri.

L'articolo 34 stabilisce che, con riferimento al diritto civile, la condizione di reciprocità debba ritenersi soddisfatta qualora nel Paese di provenienza dello straniero non risulti esplicitamente impedito agli italiani il godimento del diritto in questione, ovvero quando tale diritto non sia previsto neanche per i cittadini di quel Paese. Il Ministero degli affari esteri avrà il compito di provvedere alla pubblicazione dell'elenco dei dirit-

ti civili e dei Paesi stranieri per i quali risulti non esservi reciprocità. Il Governo provvederà a concludere accordi con tali Paesi per rimuovere le limitazioni nel godimento dei diritti in questione.

L'articolo 35 stabilisce poi che non si debba considerare soggetto a condizione di reciprocità il diritto dello straniero regolarmente soggiornante ad acquistare la prima casa di abitazione ad uso privato, ed estende al titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata la possibilità di godere, anche in mancanza di reciprocità, di tutti i diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano.

Condizioni e modalità del respingimento dello straniero alla frontiera sono oggetto del capo IX. L'articolo 36, in particolare, prevede che si proceda a respingimento dello straniero che intenda fare ingresso nel territorio dello Stato, quando questi sia privo dei documenti necessari, o risulti pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero quando sia segnalato come appartenente ad un'organizzazione criminale. La mancanza di mezzi di sostentamento o di corrispondente garanzia da parte di terzi, invece, è condizione sufficiente per il respingimento solo quando l'ingresso avvenga in condizioni di esenzione dall'obbligo di munirsi di visto. In caso di ingresso con visto, infatti, la sufficienza dei mezzi di sostentamento o la presenza di garanzia da parte di terzi è controllata ai fini del rilascio del visto: la duplicazione del controllo risulterebbe inutile.

Non è ammesso il respingimento del titolare di permesso di soggiorno, nè dello straniero al quale la legge attribuisca diritto di reingresso, salvo che per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Nè si procede a respingimento quando questo possa pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

Qualora il respingimento riguardi un minore ovvero il genitore, il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia,

competente a decidere è il tribunale per i minorenni, che ha facoltà di derogare, nell'interesse del minore, alle disposizioni di legge in materia di ingresso e soggiorno.

L'articolo 37 definisce le modalità del provvedimento di respingimento e stabilisce l'attribuzione degli oneri per la sua esecuzione. Stabilisce anche che in nessun caso lo straniero possa essere respinto verso un Paese nel quale possa essere in pericolo - direttamente o a causa dell'ulteriore invio in altro Paese - per una delle ragioni che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo.

Il provvedimento di respingimento è impugnabile davanti al tribunale amministrativo regionale, e allo straniero respinto deve essere garantita, da servizi di accoglienza istituiti alla frontiera, assistenza anche per l'eventuale presentazione del ricorso.

Nei casi in cui non sia possibile l'esecuzione del provvedimento entro ventiquattro ore, ovvero quando il respingimento avvenga per presunta inammissibilità della richiesta di asilo, lo straniero è posto, secondo quanto disposto dall'articolo 38, sotto custodia presso strutture alloggiative o, se necessario, ospedaliere. Il pretore (o il tribunale per i minorenni, quando sia comunque coinvolto un minore) verifica la legittimità del provvedimento e decide di consentire il prolungamento della custodia nel caso che le condizioni di salute dello straniero lo permettano e che il respingimento possa essere eseguito in condizioni di sicurezza entro quindici giorni. In caso contrario o quando la richiesta di asilo non risulti palesemente infondata, ovvero quando il provvedimento risulti illegittimo, ordina l'ammissione dello straniero nel territorio dello Stato ed eventualmente il rilascio del permesso di soggiorno appropriato.

Contro la decisione del pretore (o del tribunale per i minorenni) è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso ha l'effetto di sospendere immediatamente il provvedimento solo nei casi in cui la custodia sia stata adottata per presunta

inammissibilità della richiesta di asilo o in relazione a possibili pericoli per l'incolumità dello straniero nel Paese di destinazione.

Incombe sullo straniero sottoposto a custodia l'obbligo di dimora presso la struttura indicata, dove l'interessato ha diritto di ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche e di comunicare con i familiari, con il proprio difensore (eventualmente nominato d'ufficio) e con rappresentanti di organizzazioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Lo straniero che violi l'obbligo di dimora è punito con la reclusione da uno a tre anni e, salvo che il procedimento giurisdizionale di convalida conduca alla sua ammissione nel territorio dello Stato, con l'espulsione successiva alla scarcerazione.

Perchè tali norme, intese evidentemente a tutelare i diritti dello straniero, non si traducano in una inaccettabile limitazione della sua libertà, è previsto che lo stato di custodia sia interrotto immediatamente dalla rinuncia all'istanza di ingresso da parte dell'interessato e dalla sua conseguente partenza.

Il capo X concerne i provvedimenti di allontanamento e di espulsione dal territorio dello Stato. L'articolo 39 introduce la distinzione tra questi due provvedimenti. Il primo è adottato nei casi ordinari di soggiorno illegale; quando, cioè, lo straniero si trovi nel territorio dello Stato in violazione delle norme su ingresso e soggiorno. Al secondo si ricorre quando lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento, o quando si debba adottare, per accertata pericolosità, una misura di sicurezza a carico di persona condannata con sentenza definitiva per un grave delitto, ovvero quando lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, o ancora, su richiesta dello straniero condannato, in alternativa a pena detentiva non superiore a tre anni di reclusione. I provvedimenti motivati da soggiorno illegale sono disposti dal prefetto, l'espulsione quale misura di sicurezza o in alternativa

alla detenzione dal giudice dell'esecuzione, l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno.

La determinazione, sulla base dei criteri precedentemente esposti, di canali di immigrazione legale opportunamente dimensionati, unitamente a una intensa lotta contro i trafficanti di immigrazione clandestina, può far sì che tali provvedimenti debbano essere adottati in un numero di casi non eccessivo e che quindi possano essere accompagnati da tutte le misure necessarie a rendere salve le esigenze di tutela dei diritti della persona, come pure quelle relative all'effettività delle misure e alla certezza del diritto.

Riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, l'articolo 40 individua alcune categorie per le quali non si possa procedere ad allontanamento nè ad espulsione, salvo il caso di grave pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Sono così esclusi i minori, i congiunti di cittadini italiani o comunitari o di stranieri stabilmente soggiornanti, gli stranieri nati in Italia, coloro che necessitino di cure mediche urgenti o comunque essenziali, le donne con gravidanza in corso o recente, i rifugiati e i richiedenti asilo, quanti soggiornino da almeno dieci anni in Italia. In tali casi lo straniero irregolarmente soggiornante ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per il quale possenga i requisiti, ovvero, nei casi appropriati, di un permesso per cure mediche.

L'articolo 41 disciplina le modalità di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento e di espulsione e stabilisce le corrispondenti forme di tutela. Allo straniero da allontanare o da espellere è comunque garantita l'assistenza legale e la presenza dell'interprete. Gli è inoltre consentito di prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Paese e con i familiari, e di procedere al recupero dei beni e delle somme di denaro di proprietà, incluse le somme che gli spettano per il lavoro svolto, anche irregolarmente. In mancanza di quest'ultima previsione, da-

tori di lavoro senza scrupoli potrebbero trarre, come spesso oggi succede, un intollerabile vantaggio dai provvedimenti di allontanamento assunti a carico di dipendenti illegalmente soggiornanti male o niente affatto retribuiti.

Il provvedimento di allontanamento è eseguito intimando allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, salva la possibilità di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale con effetto sospensivo immediato, di richiedere l'intervento del tribunale per i minorenni qualora il provvedimento interferisca con i diritti di un minore presente in Italia, o di richiedere, previa dimostrazione del possesso dei requisiti, il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare ovvero di altro permesso di soggiorno del quale l'interessato sia stato precedentemente titolare e per il quale possenga i requisiti.

Allo straniero può essere imposto, per tale periodo, l'obbligo di firma, ovvero, in caso di mancanza di documenti di identità, l'obbligo di dimora. In quest'ultimo caso possono essere adottate le misure necessarie per la sua identificazione.

In caso di ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale, il giudice ha competenza esclusiva estesa al merito, e può decidere di annullare il provvedimento di allontanamento anche quando sussistano circostanze che lo rendano inappropriato, in relazione all'incongruità del provvedimento rispetto all'infrazione commessa, al livello di inserimento sociale o lavorativo dello straniero, ovvero con riferimento alle esigenze di tutela di diritti fondamentali della persona. La valutazione di tali circostanze è intenzionalmente lasciata alla discrezionalità dell'autorità chiamata a giudicare, in vista della possibilità che le specifiche situazioni rilevanti in materia sfuggano ad ogni tentativo di codificazione.

Qualora sia avviata, entro i termini previsti, una delle procedure consentite, il provvedimento di allontanamento è sospeso. Nel caso in cui tale procedura si concluda con il

rilascio di un permesso di soggiorno il provvedimento è revocato. In caso contrario lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni.

Scaduti i termini utili per lasciare l'Italia, lo straniero è sottoposto a un provvedimento - più grave - di espulsione per soggiorno illegale.

Di norma, il provvedimento di espulsione - tanto nei casi di soggiorno illegale, quanto in quelli di pericolo per l'ordine pubblico o di sicurezza dello Stato - è eseguito con l'accompagnamento immediato a bordo del vettore che nel modo più rapido conduce nel Paese di appartenenza. Analogamente a quanto previsto per il respingimento, tuttavia, è escluso che lo straniero possa essere inviato - direttamente o indirettamente - in un Paese nel quale risulti in pericolo la sua incolumità o la sua libertà. Al fine di garantire una tutela più completa dei diritti della persona, è disposto inoltre che il provvedimento possa essere riesaminato, alla luce delle argomentazioni addotte dall'interessato, da un'autorità diversa da quella che lo ha adottato, con riferimento alla sua legittimità o alla possibilità che siano messi a repentaglio diritti fondamentali di un minore. In questo caso, come pure nei casi in cui il provvedimento non possa essere eseguito immediatamente, lo straniero è posto sotto custodia e si dà luogo ad un procedimento giurisdizionale analogo a quello previsto in relazione al respingimento alla frontiera. Qualora il regime di custodia sia stato avviato su istanza di riesame presentata dallo straniero, esso è immediatamente interrotto dal ritiro di tale istanza.

Il tribunale per i minorenni, investito della decisione ogni qualvolta i provvedimenti di allontanamento o di espulsione riguardano il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, valuta se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire il soggiorno in Italia nell'unità familiare e adotta le misure opportune, anche in deroga alle disposizioni su ingresso e soggiorno. Si pensi ad esempio al caso in cui un minore, figlio di genitori irregolar-

mente presenti, sia iscritto alla scuola dell'obbligo e sul punto di completare l'anno scolastico. In questo caso il tribunale per i minorenni potrebbe trovare opportuno ordinare il rilascio di un permesso provvisorio anche ai genitori, procrastinandone l'allontanamento dal territorio dello Stato.

Contro il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, può essere presentato ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale, senza però che questo comporti effetti sospensivi immediati.

Quanto alla necessità di garantire certezza del diritto, assumono particolare rilievo le norme intese a creare una opportuna graduazione di vantaggi e sanzioni associati a ciascun provvedimento, come pure le disposizioni concernenti la mancanza - vera o presunta - di documenti di viaggio e di identità. Riguardo al primo di questi aspetti, l'articolo 42 stabilisce che siano previsti sussidi economici o formativi a sostegno del rimpatrio di quanti ottemperino agli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

L'articolo 44 definisce i termini per il divieto di reingresso in Italia degli stranieri allontanati o espulsi. I primi non possono rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita. Il reingresso dei secondi è vietato per tre anni in caso di espulsione per soggiorno illegale, o per il periodo indicato nel provvedimento negli altri casi. Tuttavia, salvo che vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso anticipato è autorizzato per consentire la tutela del diritto all'unità familiare, ed è consentito, anche in mancanza di autorizzazione, per tutelare il diritto di asilo. Lo straniero che non rispetti tali norme è espulso immediatamente con raddoppio dei termini previsti per il divieto, salvo che sussistano le condizioni che avrebbero motivato l'autorizzazione del reingresso.

Riguardo al secondo punto - la mancanza di documenti - il rischio è, per un verso,

che l'intera impalcatura venga minata, quanto a efficacia, dalla possibilità di occultare il passaporto (pratica oggi assai diffusa), per l'altro, quello di sfavorire ingiustamente lo straniero che non occulti il passaporto, rispetto a colui che ricorra a tale espediente. Per evitare che ciò si verifichi, l'articolo 43 stabilisce che il Governo concluda accordi bilaterali con i principali Paesi di emigrazione finalizzati alla ammissione in condizione di sicurezza degli stranieri espulsi o allontanati dall'Italia. Tali accordi devono prevedere da un lato l'impegno dell'Italia a sostenere, anche indirettamente, l'inserimento sociale nel Paese di destinazione dello straniero espulso, dall'altro l'impegno dei Paesi contraenti ad ammettere non solo i propri cittadini allontanati dall'Italia ma, più in generale, qualunque straniero per il quale non si riesca a determinare in modo certo il Paese di appartenenza. In presenza di tali accordi, lo straniero che non sia in grado di certificare la propria provenienza può scegliere come Paese di destinazione uno di quelli con cui siano stati stipulati accordi. In mancanza di tale scelta, poi, è il pretore (o il tribunale per i minorenni) ad effettuare, nel corso del procedimento giurisdizionale previsto per i casi in cui si dia luogo al regime di custodia, la determinazione del Paese di destinazione, sulla base di una attribuzione presuntiva di nazionalità.

La scelta qui adottata - proponibile solo all'interno di un quadro, quale quello delineato dal presente disegno di legge, che tuteli il rispetto pieno dei diritti dello straniero da allontanare o da espellere - mira a garantire che in materia di espulsione la decisione definitiva spetti effettivamente allo Stato e ad evitare che un eventuale atteggiamento fraudolento si trasformi automaticamente in un effettivo vantaggio per chi lo adotta. Si tratta tuttavia di una materia estremamente delicata e non deve essere trascurata alcuna forma di controllo sulla effettiva realizzazione dei progetti di inserimento degli stranieri ammessi dagli Stati contraenti in forza degli accordi.

Il capo XI presenta disposizioni relative al diritto di difesa e al trattamento penitenziario dello straniero. L'articolo 45, in particolare, sancisce il diritto dello straniero di accedere, sulla base del solo requisito di reddito, al patrocinio a spese dello Stato.

Lo straniero gode anche del diritto di ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati e, qualora sia detenuto, le informazioni relative ai diritti e agli obblighi che derivano dalla sua condizione in lingua a lui comprensibile. Il detenuto ha altresì diritto, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, a intrattenere corrispondenza e ad avere colloqui telefonici in lingua straniera. Nei casi in cui questo possa mettere a rischio la sicurezza dell'istituto penitenziario, o quando sussistano esigenze di carattere processuale, l'autorità penitenziaria dispone la previa traduzione della corrispondenza e la presenza di un'interprete ai colloqui.

L'autorità penitenziaria deve inoltre adoperarsi perchè il detenuto straniero possa concretamente accedere, a parità di condizioni con il detenuto italiano, a misure alternative alla detenzione.

Allo straniero detenuto è rilasciato allo scadere della pena un permesso di soggiorno della durata pari a quella residua dal permesso originario al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo naturalmente il caso in cui lo straniero debba essere espulso per misura di sicurezza.

Il capo XII, infine, definisce alcune norme transitorie e dispone norme di coordinamento con la legislazione in vigore. In particolare, l'articolo 47 dispone che gli stranieri irregolarmente presenti in Italia alla data di entrata in vigore della legge possano regolarizzare la propria posizione, ottenendo un permesso di soggiorno per lavoro o per studio (anche in mancanza dei requisiti di legge), o un permesso per coesione familiare (qualora siano in possesso dei requisiti relativi ai vincoli familiari), o, ancora, altro permesso per il quale possegga-

no i requisiti. Gli stranieri che procedono alla regolarizzazione non sono punibili per le pregresse violazioni delle norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia, e sono annullati i provvedimenti corrispondentemente assunti a loro carico.

Tale provvedimento di regolarizzazione, che consentirebbe di completare il proficuo processo avviato con il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, poi decaduto e quindi reiterato, è motivato dall'esigenza di avviare in condizioni di piena regolarità l'applicazione delle nuove norme, in modo da non vanificarne l'efficacia.

L'articolo 48 estende, in quanto più favorevole, l'applicazione delle norme contenute nella legge ai cittadini italiani o comunitari, e ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio dello Stato.

L'articolo 49 reca norme per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 50, in conclusione, autorizza gli interventi di spesa necessari per l'applicazione delle disposizioni fin qui considerate e per l'istituzione dell'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei cittadini stranieri presso il Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE SUI VISTI DI INGRESSO, SUI PERMES- SI DI SOGGIORNO E SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Art. 1.

(Visti di ingresso)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di visto di ingresso e, per ciascun tipo di visto, i termini per il rilascio o il diniego del visto per i cittadini stranieri non comunitari.

2. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare comunica al cittadino straniero, in lingua a lui comprensibile, le informazioni sui principali diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

3. Il diniego del visto di ingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta in lingua a lui comprensibile. Il provvedimento deve riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 2.

(Reingresso nel territorio dello Stato)

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, non è richiesto il visto di ingresso per lo straniero in possesso di permesso di

soggiorno o della carta di soggiorno di cui al capo VII della presente legge, in corso di validità, ovvero della ricevuta attestante la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o la pendenza di un ricorso, o di qualsiasi altro documento valido per il soggiorno.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere altri casi in cui lo straniero sia esonerato dall'obbligo di munirsi di visto in occasione del reingresso nel territorio dello Stato, ed indicare l'eventuale documentazione sostitutiva richiesta.

Art. 3.

(Permessi di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dal regolare ingresso nel territorio dello Stato alla questura del luogo di dimora.

2. La richiesta di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno ovvero di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso o della carta.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce i termini per il rilascio o il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.

4. Dell'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo è rilasciata ricevuta allo straniero. Lo straniero in possesso di detta ricevuta è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e conserva i diritti conseguenti alla titolarità del permesso in scadenza.

5. In caso di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno dovuto al mancato soddisfacimento delle condizioni previste in relazione al titolo del permesso richiesto, lo straniero ha facoltà di presentare una seconda domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato.

6. Salvi i casi in cui la legge lo impedisca espressamente, il permesso di soggiorno può essere convertito in qualunque altro

permesso per il quale il titolare possenga i requisiti previsti.

7. Il permesso di soggiorno può essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

8. Il diniego di rilascio o di rinnovo o di conversione e la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato dal questore del luogo di dimora, e devono essere notificati o comunicati all'interessato.

9. I provvedimenti di cui al comma 8 devono riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, e devono essere accompagnati da traduzione in lingua comprensibile all'interessato.

10. Contro i provvedimenti di cui al comma 8 può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di dimora. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso. Allo straniero privo di altro permesso di soggiorno è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il titolare di detto permesso può iscriversi a corsi di studio o di formazione, iscriversi nelle liste di collocamento e svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 4.

(Permesso di soggiorno straordinario)

1. Il Ministro dell'interno può disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, allo straniero privo dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla specifica condizione dell'interessato o da particolari situazioni di emergenza, ovvero in presenza di pressanti motivi umanitari.

2. Il permesso straordinario dà al titolare facoltà di iscrizione nelle liste di colloca-

mento, svolgimento di attività di lavoro autonomo e iscrizione a corsi di studio e di formazione.

Art. 5.

(Iscrizione anagrafica)

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, in corso di validità, hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il comune in cui hanno la propria dimora abituale ai sensi del comma 2.

2. La dimora dello straniero si considera abituale anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblici o privati.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce la documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero e disciplina le modalità di accertamento della abitualità della dimora dello straniero.

CAPO II

LAVORO SUBORDINATO
E AUTONOMO

Art. 6.

*(Programmazione dei flussi di ingresso
per lavoro subordinato)*

1. Il Governo programma annualmente, con apposito decreto, i flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato sulla base delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera nel mercato del lavoro italiano e delle esigenze derivanti da accordi internazionali o da specifiche condizioni in cui si trovino i Paesi da cui originano i principali movimenti migratori.

2. Il decreto di programmazione di cui al comma 1 indica, sulla base del prevedibile

fabbisogno di manodopera, il numero dei visti di ingresso rilasciabili nell'anno solare successivo a lavoratori stranieri con l'eventuale specificazione dei settori lavorativi o delle qualifiche professionali per cui si rendono necessari gli ingressi, e può prevedere contingentamenti temporali o regionali dei flussi. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto può, altresì, stabilire forme di assistenza all'immigrato che fa ingresso nel territorio dello Stato limitate alla regione di destinazione.

3. Ogni tre anni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula una valutazione dell'andamento dei flussi e propone al Governo e alle Camere le correzioni da apportare alla programmazione o alla legislazione vigente in materia; il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, anche allo scopo di garantire il corretto andamento del mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.

Art. 7.

(Censimento dell'offerta di lavoro subordinato)

1. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato è basato su liste di prenotazione tenute, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

2. L'iscrizione nelle liste di prenotazione di cui al comma 1 può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni dei relativi dati non interrompono l'anzianità di iscrizione nella lista.

3. Presso la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle of-

ferte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, alla quale affluiscono le iscrizioni nelle liste di prenotazione, provenienti dai diversi Paesi, di cui ai commi 1 e 2. Nell'Anagrafe annuale informatizzata vengono formate le graduatorie dei richiedenti sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di prenotazione, del settore del mercato del lavoro richiesto e delle qualifiche professionali.

Art. 8.

(Ingresso per lavoro subordinato)

1. Agli iscritti nelle liste di prenotazione di cui all'articolo 7 è rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente relative a determinati settori lavorativi o qualifiche professionali, indicate nel decreto di programmazione di cui all'articolo 6, ed in base all'eventuale contingentamento temporale ivi previsto.

2. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa l'autorizzazione al lavoro.

Art. 9.

(Ingresso per lavoro autonomo)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo è autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi attività non occasionale di lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla legge allo straniero richiedente.

2. Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo è necessaria la dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati, o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato, nonchè la dimostrazione della capacità di svolgere l'attività

non occasionale di lavoro autonomo indicata. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di accertamento della sussistenza di tali requisiti.

Art. 10.

(Permesso di soggiorno per lavoro)

1. Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato o lavoro autonomo il questore del luogo di dimora rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro della durata di due anni.

2. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro ha facoltà di:

- a) iscriversi nelle liste di collocamento;
- b) stipulare qualunque contratto di lavoro;
- c) svolgere attività di lavoro autonomo;
- d) costituire qualsiasi tipo di società cooperativa o esserne socio;
- e) iscriversi a corsi di studio o di formazione.

3. L'iscrizione nelle liste di collocamento ha validità illimitata, condizionata al permanere della regolarità del soggiorno. Rimane valida in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed in pendenza di ricorso amministrativo contro i relativi dinieghi.

4. L'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio è consentita agli stranieri alle medesime condizioni dei cittadini italiani purchè detti stranieri siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro è rinnovato con durata di quattro anni se il titolare dimostra, presentando la documentazione prevista dal regolamento di attuazione

della presente legge, inclusa ove necessario l'autocertificazione, di soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

a) disporre di un reddito proveniente da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

b) avere un rapporto di lavoro in corso, ovvero aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attività non occasionale di lavoro autonomo svolta.

6. Il permesso è rinnovato con durata di due anni se il titolare dimostra di soddisfare una sola delle condizioni di cui al comma 5, lettere a) e b), ovvero quando lo svolgimento dell'attività lavorativa sia stato impedito da malattia, infortunio o gravidanza.

7. Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parità di trattamento contrattuale e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Art. 11.

(Svolgimento di attività lavorativa da parte di titolari di altri permessi)

1. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi o di permesso di soggiorno rilasciato in attesa di adempimenti amministrativi, nonchè ai titolari di altri permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dal regolamento di attuazione della presente legge sono consentiti, con le stesse modalità e con gli stessi diritti previsti nel caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

2. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, può essere convertito in permesso per lavoro il permesso di soggiorno dello straniero che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;
- b) possedere i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;
- c) svolgere regolarmente attività non occasionale di lavoro autonomo;
- d) rientrare in una delle categorie per le quali la legge consente la conversione del permesso in permesso per lavoro in assenza dei requisiti prescritti.

Art. 12.

(Contributi previdenziali)

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i diritti in materia di previdenza e di sicurezza sociale.

2. I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore e su sua richiesta, all'ente previdenziale del Paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.

3. In assenza degli accordi di cui al comma 2 i contributi ivi previsti possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Art. 13.

(Lavoro stagionale)

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi d'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato è stabilito il numero dei permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuire nell'anno solare di riferimento.

2. Il numero di permessi determinato ai sensi del comma 1 non può essere

comunque inferiore al numero dei visti di reingresso attribuiti nell'anno precedente.

3. L'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 7, comma 3, predispone un apposito programma per la gestione delle domande di ingresso per lavori stagionali.

4. Agli stranieri che entrano in Italia per svolgere lavori a carattere stagionale viene rilasciato dalla questura competente un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, o di nove mesi qualora svolgano attività in settori che richiedono tale estensione.

5. Il titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento e può stipulare qualunque tipo di rapporto di lavoro. Può altresì svolgere attività di lavoro autonomo.

6. Ai lavoratori stagionali stranieri si applica la disciplina vigente per i lavoratori stagionali italiani.

7. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato, anche più volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, ovvero in presenza di svolgimento di attività non occasionale di lavoro autonomo. In questi casi il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.

8. Il cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per lavori di carattere stagionale, che ha svolto attività lavorativa senza essere stato regolarmente dichiarato dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, fornendo le informazioni in suo possesso. Copia della dichiarazione deve essere consegnata all'interessato e, contestualmente, inviata all'Ispettorato provinciale del lavoro e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Qualora il rapporto di lavoro sia accertato, al lavoratore straniero è assicurato l'accredito della contribuzione so-

ciale obbligatoria presso i predetti Istituti previdenziali.

9. Al lavoratore straniero, titolare del permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

10. Alla scadenza del permesso di soggiorno a carattere stagionale il cittadino straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Qualora ne avanzi richiesta al questore della provincia in cui si trova, lo straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso sul territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per il diritto di precedenza nell'anno solare successivo.

Art. 14.

(Limiti di applicazione della condizione di reciprocità riguardo alle attività lavorative)

1. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'esercizio di attività artigianali o commerciali, nè l'iscrizione nei relativi registri, da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abilita allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

2. Non è soggetta a condizione di reciprocità la facoltà dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abilita all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa.

3. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante, finalizzato allo svolgimento della sua attività lavorativa.

4. Non sono soggetti alla condizione di reciprocità nè a quella del possesso della cittadinanza italiana lo svolgimento di attività professionali e l'iscrizione nei relativi albi da parte degli stranieri in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, e di abilitazione professionale conseguita in Italia.

CAPO III

INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO.
DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 15.

(Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per studio)

1. Il visto di ingresso per studio è rilasciabile a chi dimostri:

a) di essere preiscritto o iscritto a corsi di studio ovvero di dover sostenere esami di abilitazione;

b) di disporre di mezzi di sostentamento adeguati in relazione ad un soggiorno della durata di un anno, sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, in alternativa, di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di prescrizione e iscrizione ai diversi corsi di studio e di richiesta e rilascio del relativo visto d'ingresso.

3. Il permesso di soggiorno per studio è rilasciabile a chi entra con visto corrispondente o a chi chiede la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi.

4. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno ed è rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno è rinnovabile di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. È rinnovato oltre tali limiti su richiesta del consiglio di facoltà ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale di laurea.

6. In ogni caso, si deroga ai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni

di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi.

7. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso di soggiorno è ulteriormente rinnovabile per un anno ovvero, quando si tratti di titolo universitario, per due anni. Può essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere l'eventuale esame di Stato, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

8. Al titolare di permesso di soggiorno per studio sono consentiti l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

9. Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possiede i requisiti. Successivamente al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o universitario, il permesso può essere convertito, su richiesta, in un permesso di soggiorno per lavoro, anche in mancanza dei relativi requisiti.

10. Non è consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.

Art. 16.

(Scuola dell'obbligo)

1. Lo straniero minore ha diritto all'istruzione obbligatoria. Si prescinde dal possesso, da parte dell'interessato o dei genitori, di un valido permesso di soggiorno.

Art. 17.

(Scuola secondaria)

1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non

inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla scuola secondaria, condizionato, in caso di provenienza dall'estero, all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso scuole secondarie superiori è effettuato secondo modalità da stabilirsi con il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 18.

(Studi universitari)

1. La Repubblica italiana si adopera per la promozione, a livello internazionale, del diritto allo studio, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare per quanto riguarda l'inserimento negli atenei italiani di una quota di studenti universitari stranieri, compresa tra il 5 e il 10 per cento del totale degli iscritti.

2. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione a corsi universitari purchè sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria conseguito in Italia, ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;

b) titolo di studio che nel Paese di provenienza consente l'iscrizione a corsi universitari e superamento di un esame di lingua italiana effettuato presso l'università in cui lo straniero intende iscriversi.

3. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso università e istituzioni di istruzione superiore straniera è effettuato secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, è ammesso a sostenere gli esami di abilitazione professionale a parità di condizioni con il

cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocità con il Paese di appartenenza.

5. L'ammissione alle scuole di specializzazione degli stranieri in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia o dichiarata equipollente al titolo richiesto, ha luogo alle stesse condizioni previste per i laureati italiani.

6. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata dal collegio dei docenti del dottorato.

7. Gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno accesso ai servizi e alle provvidenze previsti dalle leggi dello Stato e della regione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche in mancanza di reciprocità con i Paesi di appartenenza.

8. Qualora i dottorandi e gli specializzandi siano in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia, può essere concessa loro la borsa di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, anche in mancanza di reciprocità con i Paesi di appartenenza.

9. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, può assegnare, sulla base di requisiti di merito stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, borse di studio annuali rinnovabili agli studenti universitari regolarmente soggiornanti, nonchè a cittadini stranieri iscritti a corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico. Tali borse possono essere assegnate anche a partire dagli anni di corso successivi al primo.

10. Sono istituite borse di studio particolari per gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi provenienti da Paesi in via di sviluppo che si impegnano a rientrare nel Paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

CAPO IV

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Art. 19.

(Diritto all'unità familiare)

1. La Repubblica riconosce e garantisce agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi il diritto di mantenere o di riacquistare l'unità familiare, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge.

2. In tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti, anche indirettamente, un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse di questo, conformemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. Anche in deroga alle disposizioni di legge, l'ingresso o il soggiorno dello straniero può essere autorizzato quando questo sia necessario per tutelare il preminente interesse del minore a mantenere o a riacquistare le proprie relazioni familiari. A tal fine competente a decidere è il tribunale per i minorenni, che deve tener conto in particolare dell'età del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di salute.

Art. 20.

(Ricongiungimento familiare)

1. Il ricongiungimento familiare può essere richiesto alla questura del luogo di dimora da:

- a) cittadini italiani o comunitari;
- b) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

2. Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari:

- a) coniuge non separato;
- b) figli minori non coniugati;
- c) genitori a carico;
- d) figli minori non coniugati, a carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore del minore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà;
- e) familiari a carico inabili al lavoro.

3. Ai fini del ricongiungimento:

- a) si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni;
- b) i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
- c) l'altro genitore naturale del figlio del richiedente è equiparato al coniuge;
- d) i figli minori legalmente separati sono equiparati ai figli minori non coniugati.

4. I cittadini italiani o comunitari e i rifugiati possono richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di età inferiore a ventuno anni e altri familiari a carico.

5. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non comunitario che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di alloggio ad uso di abitazione non impropria e di reddito proveniente da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, ovvero esibire l'impegno da parte di un privato o di un ente ope-

rante nel territorio dello Stato relativo al sostentamento dei familiari per i quali è richiesto il ricongiungimento.

6. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari già presenti o con i quali lo straniero intende attuare il ricongiungimento, nonchè della loro eventuale capacità di reddito, valutata sulla base della disponibilità di un'offerta di lavoro in Italia.

7. Ai fini della dimostrazione di disponibilità dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarità di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, lo straniero può chiedere alla competente autorità municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio. L'autorità municipale, effettuata la relativa verifica, rilascia l'attestazione richiesta.

8. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilità di dichiarazione sostitutiva nei casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza dello straniero.

9. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 senza che il nulla osta al ricongiungimento sia stato negato, esso si intende concesso.

10. Salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario, il questore rifiuta il nulla osta al ricongiungimento nei casi in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto persona pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato ovvero per la sicurezza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

11. Contro il diniego del nulla osta di cui al comma 10, lo straniero può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. Il tribunale decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Nei casi in cui il diniego possa comportare una lesione grave del diritto all'unità familiare di un minore, competente a decidere

sul ricongiungimento è il tribunale per i minorenni.

12. È consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. È altresì consentito l'ingresso al seguito dello straniero dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito e alloggio di cui ai commi 5 e seguenti. È in ogni caso consentito l'ingresso del minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà.

13. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i quali questi potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

Art. 21.

(Coesione familiare)

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare è rilasciabile:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero al seguito del familiare nei casi previsti dalla legge;

b) ai nati in Italia da genitore regolarmente soggiornante;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante con il quale un cittadino regolarmente presente in Italia potrebbe attuare il ricongiungimento. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) allo straniero sottoposto a provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato che abbia legami familiari che costituiscono presupposto per il ricongiungimento con persona regolarmente presente in Italia, nei casi in cui, in base alla legge, il provvedimento di espulsione

possa per ciò essere revocato, annullato o disapplicato.

2. Il permesso è rilasciato con durata pari a quella del permesso o della carta di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione. La durata è illimitata per coesione con stranieri titolari di permesso o carta di soggiorno di durata illimitata. Nei casi specificamente previsti dal capo VII della presente legge, in luogo del permesso per coesione familiare, è rilasciata la carta di soggiorno.

3. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio e, salvo il caso di genitore a carico o di familiare a carico inabile al lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

4. Il rinnovo del permesso è condizionato di norma al rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato può avere durata illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.

5. Il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore è concesso anche qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato all'atto della richiesta di rinnovo da parte del genitore.

6. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il figlio che non può ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.

Art. 22.

(Visita a familiari)

11. È consentito l'ingresso nel territorio dello Stato al coniuge e ai familiari entro il secondo grado dello straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per almeno

un anno o di permesso per cure mediche o di carta di soggiorno, in corso di validità, ovvero dello straniero in stato di detenzione.

2. Salvo il caso in cui lo straniero presente sul territorio dello Stato si trovi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio del visto di ingresso è la dimostrazione di disponibilità di mezzi di sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di corrispondente garanzia da parte dello straniero visitato ovvero da parte di privato o di ente presenti nel territorio dello Stato.

3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata massima di tre mesi e può essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.

4. Il permesso per visita a familiari può essere convertito solo in permesso per cure mediche o per coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

CAPO V

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 23.

(Iscrizione al Servizio sanitario nazionale)

1. Salvo il caso dello straniero appartenente ad una delle particolari categorie di cui all'articolo 24, il cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ovvero di permesso per richiesta di asilo è tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

2. Condizione sufficiente per l'iscrizione di cui al comma 1 è il possesso del permesso o della carta di soggiorno.

3. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ha validità illimitata, condizionata al permanere della validità del permesso o

della carta di soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso o della carta di soggiorno ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.

4. Lo straniero è tenuto, ogni qualvolta è richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne la validità esibendo il permesso o la carta di soggiorno in corso di validità, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo o altro documento equipollente.

5. L'iscrizione avviene nella unità sanitaria locale del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso o dalla carta di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per la sanità, lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso o carta di soggiorno è equiparato al cittadino residente.

6. In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che comporti variazione della unità sanitaria locale di competenza, lo straniero è tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova unità sanitaria locale.

7. Lo straniero accede alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a parità di contribuzione e di diritti con i cittadini italiani e con i loro familiari, anche in relazione a prestazioni e presidi sanitari previsti per gli invalidi civili.

8. Nel decreto di programmazione dei flussi di cui all'articolo 6 sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove è prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.

9. Il lavoratore autonomo che può godere di norme più favorevoli che disciplinano l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali non è soggetto all'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.

Art. 24.

(Copertura assicurativa per stranieri appartenenti a particolari categorie)

1. I titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi appartenenti a categorie non produttive, ma non equiparabili alla categoria dei disoccupati, individuate dal regolamento di attuazione della presente legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternità.

2. I titolari di cui al comma 1 possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria per un importo, da definirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

3. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota già versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti è detratta dall'ammontare dovuto, ed è rimborsata, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Servizio sanitario nazionale dall'ente assicuratore.

4. Per gli studenti universitari, titolari di permesso di soggiorno per studio, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria è obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria già versata.

Art. 25.

(Assistenza sanitaria per stranieri non coperti obbligatoriamente da assicurazione)

1. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione sono garantite, nei presidi pubblici o accreditati, senza oneri a carico dell'interessato all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, le cure ambulatorio-

riali ed ospedalieri urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare, per medicina preventiva si intende il complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

2. Sono altresì garantite, senza oneri a carico degli interessati all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, e dal decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con le cittadine italiane, nonchè la tutela sanitaria dei minori in esecuzione della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Ai fini di tale tutela si intende per minore la persona di età non superiore ai diciotto anni.

3. Le prestazioni sanitarie non espressamente previste dai commi 1 e 2 sono erogate con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione è equiparato al cittadino italiano non occupato residente nel territorio di riferimento della unità sanitaria locale.

5. Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condi-

zioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnata, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non è mendace.

6. In caso di dichiarazione di indigenza ai sensi del comma 5, l'unità sanitaria locale chiede il rimborso al Ministero della sanità, presso il quale è istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorità consolare competente, il Ministero della sanità richiede alle competenti amministrazioni di procedere agli accertamenti necessari.

7. Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato sono disciplinate, in conformità con il principio di equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvi i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Le modalità di recupero delle spese da parte della unità sanitaria locale sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità con il disposto del presente comma.

Art. 26.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. L'ingresso per cure mediche è consentito a chi deve ricevere cure mediche in Ita-

lia, nonchè a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.

2. Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto di ingresso deve essere prodotta idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario, nonchè la garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure. La garanzia di copertura economica può essere fornita anche da privato o da ente.

3. In caso di cure urgenti, il rilascio del visto di ingresso deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciabile, su richiesta, a chi è entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessita di cure urgenti o comunque essenziali.

5. Il permesso di cui al comma 4 ha durata massima di tre mesi, è rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

Art. 27.

(Accordi bilaterali)

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Art. 28.

(Richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri ricoverati)

1. Per i cittadini comunitari ricoverati in case o istituti di cura, la richiesta di rilascio

o rinnovo del permesso o della carta di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case o gli istituti medesimi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

CAPO VI

ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 29.

(Accesso all'abitazione)

1. I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti accedono, a parità di condizioni con i cittadini italiani, all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione nonchè al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa. A tal fine si prescinde dalla condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.

Art. 30.

(Prestazioni socio-assistenziali in favore di cittadini stranieri)

1. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche previste per coloro che sono affetti dal morbo di *Hansen* o da tubercolosi (TBC).

2. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed assistenziali previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi civili, incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni.

3. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno fruiscono delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.

4. Per l'ammissione dei minori stranieri agli asili nido e al godimento delle relative prestazioni si prescinde dalla regolarità del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e le modalità di erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel territorio dello Stato.

6. È fatta salva la facoltà delle regioni di prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni in materia di prestazioni socio-assistenziali in favore dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel loro territorio.

7. Il sindaco, quando sono individuate situazioni di emergenza, può disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa l'ospitalità in strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

8. Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente articolo, dalla condizione di reciprocità con il Paese di appartenenza dello straniero.

CAPO VII

CARTA DI SOGGIORNO

Art. 31.

(Condizioni di rilascio)

1. Un permesso di soggiorno di lunga durata, denominato «carta di soggiorno»,

può essere concesso al cittadino straniero che appartiene ad una delle categorie seguenti:

a) straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro;

b) rifugiato;

c) straniero per il quale può essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

d) genitore, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario;

e) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilità derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianità o reversibilità, comunque di importo non inferiore alla pensione sociale.

2. Salvo il caso di straniero rifugiato, condizione per il rilascio è che lo straniero non abbia procedimenti penali pendenti per un delitto che può comportare una condanna non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione e non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo comportante una pena superiore a due anni di reclusione.

Art. 32.

(Caratteristiche della carta di soggiorno)

1. La carta di soggiorno ha durata di cinque anni. Nel caso di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di rifugiato, la carta ha durata illimitata.

2. La carta di soggiorno dà al titolare:

a) facoltà di esercitare qualunque diritto civile, anche in mancanza di reciprocità con il Paese di appartenenza;

b) diritto di non essere allontanato dal territorio dello Stato, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

c) diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative.

3. La carta di soggiorno è rinnovata con durata illimitata, a condizione che a carico dello straniero non sussista alcuno dei procedimenti penali pendenti o delle condanne con sentenza definitiva che precludono il rilascio della carta. In caso di procedimento penale che si risolva, decorsi i termini per il rinnovo, in favore dello straniero o comunque con la condanna a una pena inferiore a due anni di reclusione, l'interessato ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

4. Il rinnovo della carta può avvenire per motivi diversi da quelli per cui è avvenuto il rilascio.

5. La carta di soggiorno può essere revocata solo in caso di cessazione dello *status* di rifugiato.

Art. 33.

(Tutela giurisdizionale)

1. In caso di diniego di rilascio della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento o, se possiede i requisiti di legge, al rinnovo del permesso di soggiorno di cui è titolare. In caso di diniego di rinnovo, ovvero di revoca della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per il quale possiede i requisiti.

2. Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di sospensione del provvedimento e in mancanza di altro permesso, è rilasciato un permesso per motivi di giustizia.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI SULLA
CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ

Art. 34.

(Condizione di reciprocità)

1. La condizione di reciprocità si considera soddisfatta qualora non risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in oggetto, ovvero quando questo non sia previsto, nel Paese cui lo straniero appartiene, per i cittadini di quel Paese.

2. Ogni anno il Ministero degli affari esteri pubblica l'elenco dei diritti civili e dei Paesi stranieri in relazione ai quali la condizione di reciprocità risulta non sussistente.

3. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati per i quali risulta non sussistere la condizione di reciprocità al fine di garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.

Art. 35.

*(Ulteriori limiti di applicazione
della condizione di reciprocità)*

1. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'acquisto della prima casa di abitazione ad uso privato da parte dello straniero regolarmente soggiornante in Italia.

2. Non è soggetto a condizione di reciprocità l'esercizio di alcuno dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da parte dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata.

CAPO IX

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

Art. 36.

(Respingimento alla frontiera)

1. Lo straniero che intende fare ingresso nel territorio dello Stato è respinto quando sussiste una delle seguenti circostanze:

a) mancanza di documenti o di requisiti in materia assicurativa e doganale, prescritti per l'ingresso;

b) pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato, sicurezza di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario;

c) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite all'immigrazione illegale;

d) mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti, come definiti dal regolamento di attuazione della presente legge, o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia, nei casi di ingresso in esenzione dall'obbligo di visto.

2. Qualora il respingimento riguardi un minore, ovvero un genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, competente a decidere è il tribunale per i minorenni. Il tribunale adotta le disposizioni idonee a tutelare i diritti del minore, anche in deroga alle vigenti norme di legge in materia.

3. Non si procede a respingimento se questo può pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

4. Salvo il caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, non può essere respinto lo straniero titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che in base alla legge ha diritto al reingresso nel territorio dello Stato.

Art. 37.

*(Provvedimento di respingimento
alla frontiera)*

1. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con provvedimento scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile; devono essere indicate le modalità di impugnazione.

2. Salvo il caso di adozione del provvedimento di custodia e corrispondente procedimento giurisdizionale di convalida, il respingimento è eseguito con accompagnamento a bordo del vettore che nel modo più rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero nel Paese di provenienza del cittadino respinto, o, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

3. In caso di mancata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza relativa alla mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del vettore che ha condotto lo straniero in Italia, salvo il caso di presentazione di domanda di asilo da parte di questi. Negli altri casi, ove lo straniero non possa provvedervi, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Ministero dell'interno.

4. Non è consentito il respingimento dello straniero verso un Paese nel quale l'interessato possa essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale possa essere inviato in un Paese in cui non sia protetto da analogo pericolo.

5. In ogni caso è garantita, allo straniero respinto, l'assistenza, anche per la presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servizi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.

Art. 38.

(Custodia dello straniero respinto alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida)

1. In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda di asilo ovvero in caso di impossibilità di eseguire il provvedimento di respingimento entro ventiquattro ore, l'ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto presso strutture alloggiative o, se necessario, strutture ospedaliere.

2. Del provvedimento di custodia è data notizia al pretore ovvero, quando sia comunque coinvolto un minorenne, al tribunale per i minorenni. Se il provvedimento è adottato per sospetta inammissibilità della domanda di asilo ovvero per l'esistenza di rischi per l'incolumità o la libertà personale dello straniero nel Paese verso il quale dovrebbe essere respinto, è informato anche il presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

3. Ai fini di cui al comma 2 è informato anche il difensore dello straniero, eventualmente nominato d'ufficio.

4. Il pretore ovvero il tribunale per i minorenni esaminano i provvedimenti e, con l'eventuale ausilio di un interprete, informano lo straniero e il suo difensore dello svolgimento del procedimento e delle facoltà dello straniero. Il pretore ovvero il tribunale per i minorenni possono assumere una delle seguenti decisioni:

a) convalidano i provvedimenti già adottati e ordinano la continuazione della custodia, purchè l'eventuale sussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda di asilo risulti certa e comunque sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni;

b) convalidano i provvedimenti e ordinano il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso

non sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

c) dispongono modalità di custodia che non interrompano i rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti comunque coinvolto un minore;

d) annullano i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non sia certa l'eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni di inammissibilità della domanda di asilo, e ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della eventuale domanda di asilo;

e) convalidano i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato per consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione appaiano non manifestamente infondati.

5. L'ordinanza del pretore ovvero del tribunale per i minorenni è notificata allo straniero, con una traduzione in lingua a lui comprensibile, e all'ufficio di polizia di frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

6. Contro la decisione del pretore ovvero del tribunale per i minorenni lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per Cassazione. La presentazione di ricorso, limitatamente al caso di sospetta inammissibilità della domanda di asilo ovvero di presunto pericolo per l'incolumità dello straniero, sospende l'esecuzione del provvedimento. In questo caso lo straniero è ammesso nel territorio dello Stato. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e può chiedere al tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello straniero.

7. Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli. Il trasgressore è punito con la pena da uno a tre anni di reclusione e con la espulsione

sussequente alla scarcerazione. Non si procede a espulsione sussequente alla scarcerazione qualora il pretore o il tribunale per i minorenni adottino uno dei provvedimenti che consentono l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

8. Lo straniero può rinunciare in qualunque momento all'istanza di ingresso nel territorio dello Stato. Lo stato di custodia è immediatamente interrotto dalla partenza dello straniero.

9. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche, con oneri a carico del Ministero dell'interno. Lo straniero ha altresì il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

10. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale di cui al presente articolo sono esenti da imposte.

CAPO X

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO ED ESPULSIONE

Art. 39.

(Presupposti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato)

1. L'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato può essere disposto in caso di soggiorno illegale.

2. L'espulsione dello straniero può essere disposta in caso di pericolosità accertata del soggetto o, in alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto. L'espulsione può altresì essere disposta in caso di soggiorno illegale quando lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

3. L'allontanamento e l'espulsione per soggiorno illegale sono disposti dal prefetto.

4. L'espulsione in caso di pericolosità accertata dello straniero può essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

5. L'espulsione quale misura di sicurezza non può essere applicata in caso di patteggiamento.

6. L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta, su richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi si oppongano inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari al doppio della pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.

Art. 40.

(Limiti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato)

1. Non può essere soggetto a provvedimento di espulsione o di allontanamento, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientra in una delle seguenti categorie:

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

b) straniero per il quale può essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata;

c) straniero nato in Italia;

d) straniero minore di età;

e) straniero soggiornante in Italia, anche irregolarmente, da almeno dieci anni;

f) straniero che necessita di cure urgenti o comunque essenziali;

g) cittadina straniera incinta o che ha partorito o subito interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;

h) rifugiato o richiedente asilo.

2. Lo straniero illegalmente soggiornante ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cui possiede i requisiti nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, ovvero per cure mediche nei casi di cui alle lettere f) e g) del medesimo comma 1.

Art. 41.

(Modalità di espulsione e di allontanamento e meccanismi di tutela)

1. Allo straniero a carico del quale è adottato il provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato sono garantiti:

a) informazione sui propri diritti;

b) assistenza dell'interprete;

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;

e) contatto con familiari;

f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprietà, nonché delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

2. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato è eseguito intimando allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni. Il questore può

disporre che durante tale periodo lo straniero si presenti a un ufficio di polizia, prescrivendo le modalità e la frequenza della presentazione. Qualora lo straniero sia privo di documenti di identità, il questore può procedere al rilevamento dei dati necessari all'identificazione secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione della presente legge, e può chiedere all'autorità giudiziaria di disporre a carico dello straniero l'obbligo di dimora.

3. Lo straniero è informato della facoltà di procedere, entro il termine di cui al comma 2, ad una delle seguenti azioni:

a) richiedere, quando si tratti di straniero già titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, il rilascio di un permesso dello stesso tipo per il quale egli possiede i requisiti;

b) richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;

c) presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di allontanamento, con effetto sospensivo immediato;

d) richiedere la decisione del tribunale per i minorenni, se il provvedimento di allontanamento interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

4. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati alla lettera *c)* del comma 3 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il giudice può annullare il provvedimento di allontanamento e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni anche nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravità dell'infrazione di cui lo straniero si è reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.

5. Qualora lo straniero abbia, alla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 2, avviato una delle procedure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3, il provvedimento di allontanamento dal ter-

ritorio dello Stato è sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi previsti al medesimo comma 3, il provvedimento è revocato. In caso contrario lo straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni successivi alla decisione sulla procedura avviata.

6. Lo straniero che non ottempera all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i termini previsti dal presente articolo è espulso per soggiorno illegale.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 43, i provvedimenti di espulsione sono eseguiti con accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera. Ai fini della presente legge, per accompagnamento alla frontiera si intende l'accompagnamento a bordo del vettore che nel modo più rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

8. Lo straniero non può essere in nessun caso inviato in un Paese nel quale può essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale può essere inviato in un Paese in cui non è protetto da analogo pericolo.

9. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione ha diritto a far riesaminare la propria posizione. In tale caso, nonchè nei casi in cui non è possibile procedere immediatamente all'accompagnamento alla frontiera o in cui si deve dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero, questi è sottoposto a custodia da parte delle forze di polizia.

10. Entro quarantotto ore il pretore è investito della decisione sulla legittimità del provvedimento di espulsione e sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

11. Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto del provvedimento di espulsione e accolte le deduzioni dell'amministrazione nonchè quelle eventualmente presentate da organismi e as-

sociazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se:

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro il predetto termine;

b) ordinare la remissione in libertà dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubblica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in libertà e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali detto provvedimento non può essere adottato;

d) richiedere l'intervento del tribunale per i minorenni, se il provvedimento di espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

12. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

13. Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero è interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in tale caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera.

14. Il tribunale per i minorenni è investito della decisione ogni qualvolta il provvedimento di allontanamento o di espulsione riguardi il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unità familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche

in deroga alle vigenti norme di legge in materia.

15. La presentazione di ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato non ha effetto sospensivo immediato sul provvedimento.

Art. 42.

(Rimpatrio degli stranieri allontanati dal territorio dello Stato)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di contributi o di formazione professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero per il quale è adottato un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

Art. 43.

(Accordi di ammissione. Stranieri privi di documento di viaggio)

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con i Paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati allontanati dall'Italia, espulsi o respinti e il loro inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.

2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato italiano nell'ambito degli accordi di cui al comma 1 è subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualità della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari allontanati, espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi stessi.

3. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione per il quale non è pos-

sibile determinare il Paese di appartenenza ovvero, in caso di apolidia, di stabile residenza, qualora non sia in grado di indicare altro Paese disposto ad accoglierlo, è inviato verso uno dei Paesi con i quali il Governo italiano ha stipulato accordi di ammissione. Detto Paese è scelto dall'interessato o, in mancanza di tale scelta, dal pretore o dal tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento giurisdizionale di convalida dello stato di custodia, sulla base di una attribuzione presuntiva di nazionalità e nella salvaguardia dell'identità culturale dello straniero.

Art. 44.

(Reingresso successivo ad allontanamento dal territorio dello Stato o ad espulsione)

1. Lo straniero allontanato dal territorio dello Stato non può rientrarvi prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita.

2. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

3. Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2 è autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui è necessario tutelare il diritto all'unità familiare dell'interessato, ed è consentito, anche in mancanza di esplicita autorizzazione, nei casi in cui è necessario tutelare il diritto di asilo.

4. Salvo il ripristino dello stato di detenzione nel caso di cittadino straniero espulso in alternativa alla detenzione, il reingresso non autorizzato comporta l'immediata espulsione dello straniero nonché il raddoppio dei termini previsti per il divieto di reingresso, salvo che sussistano le condizioni che avrebbero motivato l'autorizzazione del reingresso anticipato.

CAPO XI

DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO
PENITENZIARIO

Art. 45.

(Diritto di difesa)

1. Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal requisito di regolarità del soggiorno.

2. Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

Art. 46.

(Trattamento penitenziario dello straniero)

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentano particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorità penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorità penitenziaria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Allo straniero detenuto è rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso in cui a carico dello straniero sia stato adottato il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna.

CAPO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. Al fine di cui al comma 1 gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per coesione familiare, quando sussistono i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato è in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizio-

nali assunti a loro carico a seguito di tali violazioni.

Art. 48.

(Norme di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrano nel territorio nazionale e ai cittadini comunitari.

Art. 49.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 50.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'onere derivante dall'istituzione e dalla gestione dell'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 7, comma 3, valutato in lire 500 milioni annui, si fa fronte, per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3533 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri

per il medesimo anno, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.